



# COMUNE DI CALOPEZZATI

Provincia di Cosenza

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 6 del 23-05-2025

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL D.LGS. N. 267/2000. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente	
Edoardo Giudiceandrea	<i>Presidente</i>	Presente	
Lorena Mingrone	<i>Consigliere</i>	Presente	
Elena Greco	<i>Consigliere</i>	Presente	
Paolo Franco Benedetto Bennardis	<i>Consigliere</i>	Presente	
Massimo Renzo	<i>Consigliere</i>	Presente	
Annita Astone	<i>Consigliere</i>	Presente	
Pasquale Pedace	<i>Consigliere</i>	Presente	
Kevin Mangone	<i>Consigliere</i>	Assente	
Mario Amodeo	<i>Consigliere</i>	Presente	
		PRESENTI	8
		ASSENTI	1

Assiste il Segretario Comunale **Domenico Santangelo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Giuseppe Gigliotti	Assessore esterno	Presente
Vito Vulcano	Assessore esterno	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Edoardo Giudiceandrea** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vista proposta di deliberazione in atti, corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Interviene il Consigliere Mario Amodeo il quale mette in rilievo come le aliquote hanno subito un incremento ossia sono state portate nella misura massima prevista per legge e questa situazione non si può che addebitare all'intervenuta dichiarazione di dissesto.

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTI** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»*

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

**RIMARCATO** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

**EVIDENZIATO** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 adottata in data 25 novembre 2024, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Calopezzati ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 che, ai commi 1, 2 e 4, così dispone: *"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'Ente, o il Commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita ... 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio";*

**RITENUTO** opportuno, pertanto, deliberare le aliquote IMU nella misura massima consentita dalla normativa, così come previsto dall'art. 251 del D. Lgs. n. 67/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*»;

**DATO ATTO CHE** sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 49, comma 1 e dall'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 10, assenti n.1, votanti n. 8, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 2 (Consiglieri Amodeo Mario e Pedace Pasquale);

### **DELIBERA**

Per le ragioni indicate in premessa, tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

- 1) **DI APPROVARE**, nelle misure di cui al **prospetto allegato**, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, il sopra citato prospetto delle aliquote è stato redatto accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale;
- 3) **DI DARE ATTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000- comma 2, la presente delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- 5) **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. I, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell' art., 251, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, stante l'urgenza di provvedere e di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alle procedure amministrative previste e conseguenti a quanto sopra deliberato, con separata votazione espressa nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Presenti n. 10, assenti n.1, votanti n. 8, astenuti n. 0, voti favorevoli n.6, voti contrari n. 2 (Consiglieri Amodéo e Pedace);

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL D.LGS. N. 267/2000. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Si esprime, in ordine alla **regolarità tecnica** dell'atto il seguente parere:

**Favorevole**

Calopezzati, 20-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Edoardo Giudiceandrea

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL D.LGS. N. 267/2000. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Si esprime, in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto il seguente parere:

**Favorevole**

Calopezzati, 20-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Edoardo Giudiceandrea

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

**IL Presidente**  
Edoardo Giudiceandrea

**IL Segretario Comunale**  
Domenico Santangelo

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.